



ASSOCIAZIONE "LA CULLA DEI SENSI"
VIA QUAGLIOTTI, 10
28021 BORGOMANERO (NO)



Assemblea dei Soci VERBALE DI SEDUTA

A seguito di regolare avviso a cura del Presidente, alle ore 17.30 del 11 Marzo 2021 presso il locale in uso all'associazione in via A.Volta 8 a Montrigiasco, frazione di Arona (NO) si è riunita in modalità telematica in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dell'associazione di promozione sociale "La culla dei sensi".

Ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche allo statuto associativo per adeguamento a D.Lgs 117 del 3 luglio 2017
2. varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Accantelli Stefania, Agnelli Anna, Carlucci Giuseppe, Cassera Federica, D'Acunto Jonathan, Dasè Fausto, Grossetti Chiara, Hellriegel Frank, Lista Chiara, Marone Davide, Mora Francesco, Pellegatta Stefania, Ruga Camilla, Salmeron Carmen, Vicari Alessandra, Valli Sara, Zanetta Stefania, Francesco Tramontini, Luca Giacometti.

Assume la presidenza dell'Assemblea Zanetta Stefania.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ordinaria considerando che sono presenti n. 19 Soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Così discusso:

1. il presidente illustra all'assemblea le modifiche apportate allo statuto associativo per l'adeguamento dello stesso alla normativa vigente riferita a terzo settore come da d.lgs 117 del 3 luglio 2017 che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.

2. _____



ASSOCIAZIONE "LA CULLA DEI SENSI"
VIA QUAGLIOTTI, 10
28021 BORGOMANERO (NO)

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 18 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Montrigiasco, 11/03/2021

Il segretario

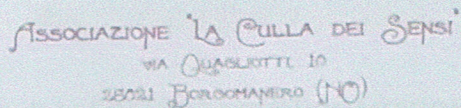
Il Presidente

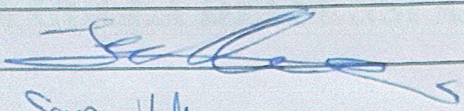
Stefano Zonetti

Registrato a Borgomanero-Sportello di Ancona 14/4/2021 N. 399 Mod. S-38
Imposta sostitutiva ora sostituita da versamento effettuato
in data a
per € *esente*

*Antonella SORDINI **
*firma su delega del Direttore Provinciale ad interim
Giovanna Giuseppina Ciozza





Nome e Cognome	Firma
FRANCESCO MORA	
SARA VALLI	Sara Valli
Camilla Ruga	camilla Ruga
CHIARA GROSSETTI	Chiara Grossetti
JONATHAN D'ACUNTO	Jonathan D'Acunto
FRANCESCO TRANQUILLINI	Francesco Tranquillini
ALESSANDRA VICARI	Alessandra Vicari
Frank Hellriegel	Frank Hellriegel
GIUSEPPE CARLUCCI	Giuseppe Carlucci
STEFANIA ACCANTELLI	Stefania Accantelli
FEDERICA CASSERA	Federica Cassera
DAVIDE MARONE	Davide Marone
FAUSTO RASI	Fausto Rasi
CHIARA LISTA	Chiara Lista
ANNA AGNELLI	Anna Agnelli
CHARLOTTE SALAMONSON	Charlotte Salomonson
STEFANIA PELLEGGATA	Stefania Pellegata
STEFANIA ZANETTA	Stefania Zanetta
LUCA GIACOMETTI	Luca Giacometti

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Statuto dell'Associazione LA CULLA DEI SENSI APS

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione Sociale "La culla dei sensi APS", con sede legale nel Comune di Borgomanero, fraz. Santa Cristina (NO), via Quagliotti 10 e di seguito indicato come APS.
2. L'APS utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

Art. 2 Scopi e finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha come scopo la promozione di pratiche educative basate sulla solidarietà, la cooperazione e l'integrazione, la diffusione e la pratica della cultura teatrale, letteraria, popolare ed artistica in genere, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità:
Si propone di creare attività finalizzate alla costruzione comune di prassi di buon accudimento per i bambini da zero anni in su, atti a favorirne la socializzazione e lo sviluppo armonico, con particolare attenzione alle potenzialità creative ed alle competenze emotive.
Si propone di accompagnare la crescita dei bambini, favorirne benessere fisico, psichico ed emotivo, autonomia, individuazione ed inserimento sociale.
Mette al centro delle proprie attività l'acquisizione della genitorialità consapevole e la valorizzazione della solidarietà tra famiglie.
Si propone come luogo di incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Intende promuovere varie attività culturali ed artistiche, di intrattenimento e ricreazione, quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari e corsi di formazione.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale: attività di tipo culturale, attività di formazione, attività sociali, attività editoriali;
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:
 - o **attività culturali:** allestire convegni, seminari, mostre, manifestazioni, concorsi, saggi, proiezioni video e film, concerti, spettacoli teatrali, intrattenimenti musicali, lezioni-spettacolo, ed ogni altra attività che consenta alle persone di sviluppare il proprio arricchimento culturale. Inoltre, è previsto l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo dei beni e delle attività culturali.
 - o **attività di formazione:** corsi teorico/pratici, anche nell'ambito scolastico, lezioni, laboratori, dimostrazioni, stage, corsi di aggiornamento per educatori, insegnanti e operatori;
 - o **attività sociali:** animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, e più in generale al mondo giovanile, attraverso momenti di gioco, attività culturali e formative volte a valorizzare i linguaggi giovanili e favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo, operando anche per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale. Interventi in ambito di disagio e di handicap.
 - o **attività editoriali:** pubblicazione di riviste, bollettini, atti di convegni nonché degli studi e le ricerche compiute, materiali audio e video.
3. L'associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive (nei modi e nei limiti della normativa vigente) partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi culturali, sociali o umanitari, attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
4. Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, educatori, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto estraneo all'associazione.
5. Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.
6. Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni e collaborazioni volontarie e gratuite sia di prestazioni retribuite.
7. *L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;*
8. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

9. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
10. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;
11. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
12. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
13. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associate

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
2. L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - rimborsi derivanti da convenzioni
 - iniziative promozionali

- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
- 3. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il *1° settembre e termine il 31 agosto di ogni anno*. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro *120 giorni dalla chiusura dell'esercizio*. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associate lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale] che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
2. l'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa;
2. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
3. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intransmissibile;
4. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione

viene deliberata nei confronti del socio che:

5. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
6. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15 dal sollecito scritto;
7. svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
8. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
9. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
10. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
11. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
12. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
 - al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8 Quota associative

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 30 settembre la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 Organi dell'APS Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo.

Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

Art. 12 Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci; L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di
2. 12 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i

componenti uscenti;

3. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
4. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
5. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
9. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
 - formula i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale
 - delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali

- o cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- 10. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
- 11. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 3 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti;
- 12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 2 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;
- 13. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;
- 14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata

Art. 14 Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Questo statuto è composto da n°17 articoli disposti su 10 pagine.

LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA

il

11/03/2021

Stefano Tonello



3 399 14/04/2021

0,00 TSK21L000399000GG
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TSK